



Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza
Servizio Elettorale

Prot. n. 2851

Cagliari, 11 febbraio 2009

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.
412/1991. Pagine trasmesse n.3

Ai Signori Sindaci

Ai Responsabili degli
Uffici Elettorali
dei Comuni della Sardegna

e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali
delle Prefetture di
- CAGLIARI
- SASSARI
- NUORO
- ORISTANO

Oggetto: Elezioni del XIV Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione (15/16 febbraio 2009). Designazione dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e delle liste regionali.

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni connesse alle consultazioni elettorali in oggetto, si richiama di seguito la normativa di riferimento in ordine alla procedura di designazione dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e delle liste regionali presso le sezioni elettorali, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale possono infatti assistere, ove lo richiedano, i rappresentanti delle liste circoscrizionali e delle liste regionali dei candidati.

A tal fine, i delegati delle liste circoscrizionali e i delegati delle liste regionali hanno facoltà di designare, personalmente o per mezzo di persone da loro autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori della regione (*art. 9, comma 9, della legge n. 108/1968; art. 1, comma 11, della legge n. 43/1995; art. 35 del T.U. n. 570/1960; art. 16, comma 2, della legge n. 53/1990; art. 19 della legge regionale n. 7/1979*).



L'elenco dei delegati delle liste circoscrizionali e delle liste regionali è trasmesso dagli Uffici centrali circoscrizionali e dall'Ufficio centrale regionale ai Sindaci dei comuni della Sardegna entro il giovedì precedente la data della votazione.

Nell'ipotesi in cui i delegati, con dichiarazione autenticata da notaio, abbiano autorizzato altri soggetti ad effettuare le designazioni dei rappresentanti, tali soggetti dovranno dimostrare la loro qualifica (al pubblico ufficiale che procede all'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista), esibendo copia della dichiarazione autenticata dal notaio con la quale sono stati autorizzati.

Gli atti di designazione dei rappresentanti di lista presso le singole sezioni elettorali possono essere presentati entro il venerdì precedente le elezioni al Segretario comunale, che ne controllerà la regolarità e ne curerà la trasmissione ai rispettivi Presidenti di seggio.

In alternativa, le designazioni possono essere comunicate direttamente ai Presidenti di seggio il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa dell'elezione, purchè prima dell'inizio della votazione; in tale ipotesi, il Sindaco consegna ad ogni Presidente di seggio, unitamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di voto e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste circoscrizionali e delle liste regionali per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Se le designazioni dei rappresentanti per tutte le sezioni del comune sono contenute in un unico atto, al Presidente di seggio viene presentato un estratto, debitamente autenticato con le modalità sottoindicate, contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta con dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano tale designazione deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, ai sensi del quale "sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai.....*omissis*....., i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i



segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire tali autenticazioni i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”.

Il Direttore del Servizio
Dr. Vincenzo Roggero